CONVENZIONE

La Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (di seguito: F.I.P.S.A.S), con sede in Roma, Viale Tiziano, 70 (C.F. 05267300589), in persona del legale rappresentante in carica, il Presidente Prof. Ugo Matteoli, domiciliato per la carica presso la sede legale della F.I.P.S.A.S

e

l'Ente di Promozione C.S.E.N. con sede in Roma, Via Luigi Bodio, 57 Codice Fiscale 80192090589, nella persona del Presidente pro tempore, Francesco Proietti, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

Premesso

A)

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: C.O.N.I.), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs. n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)

che il C.O.N.I., riconosce Enti di Promozione Sportiva, le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C)

che il C.O.N.I., anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento proposto dal C.O.N.I., tramite la Scuola dello Sport, per il conseguimento delle qualifiche dei tecnici sportivi e per la loro certificazione che pur non rappresentando un obbligo o un vincolo per le organizzazioni a cui si rivolge, rappresenta uno strumento perché esse definiscano percorsi formativi efficaci valorizzando la formazione permanente;

D)

che la F.I.P.S.A.S è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal C.O.N.I. nonché da singoli tesserati. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: C.I.O.) e del C.O.N.I. godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I. medesimo;

E)

che la F.I.P.S.A.S

a) è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. e persegue i propri scopi e svolge la propria attività sportiva in armonia con le deliberazioni del C.I.O. e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del C.O.N.I. e del C.I.P. per quanto attiene alla disciplina paralimpica;

b) svolge la propria attività sportiva anche in armonia con le deliberazioni della Confédération Internationale de la Pêche Sportive (C.I.P.S.) e della Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (C.M.A.S.), delle quali è membro fondatore, dell'International Casting Sport Federation (I.C.S.F.) e dell'I.P.C. (International Paralympic Committee) purché le deliberazioni di questi ultimi non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.;

c) è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le discipline meglio specificate ed elencate nello Statuto F.I.P.S.A.S;

d) persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;

e) ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

f) è soggetto riconosciuto dal C.O.N.I. e ha come scopi primari e prevalenti rispetto agli altri fini perseguiti:

1) la tutela e l'incremento del patrimonio ittico nazionale, oltre che la difesa e il miglioramento dell'ambiente naturale, in armonia con la normativa vigente e, in particolare, con l'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., nonché con le relative disposizioni di attuazione;

2) la promozione, la regolamentazione e l'organizzazione delle proprie discipline sportive, oltre che lo svolgimento, a livello nazionale e internazionale della attività agonistica a livello dilettantistico, relativa alle discipline indicate nello Statuto federale;

g) in quanto associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ha tra i propri obiettivi fondamentali anche la tutela e l'incremento del patrimonio ittico nazionale, oltre che la difesa e il miglioramento dell'ambiente naturale;

h) in quanto associazione riconosciuta dal Dipartimento della Protezione Civile, partecipa alla relativa attività anche attraverso appositi nuclei di volontariato addetti alla sorveglianza e alla vigilanza degli ambienti acquatici costieri e interni espletando quindi attività di controllo sui territori attraversati dai corsi d'acqua;

i) in quanto associazione riconosciuta quale Ente Nazionale a carattere assistenziale è ammessa ad avvalersi delle vigenti disposizioni di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della Legge 4 del 25 agosto 1991, n. 287, che consentono il rilasC.I.O. alle società e associazioni affiliate alla F.I.P.S.A.S dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri di pianificazione comunale previsti e disciplinati dall'art. 3, comma quarto, della normativa sopracitata;

j) è iscritta al numero 172 del Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383. 6 e, pertanto, promuove e svolge attività, sulla base di programmi e in sintonia con i Ministeri interessati, per la difesa dell'ambiente e la protezione civile anche attraverso attività di vigilanza assumendo in tali ambiti ogni iniziativa idonea a concorrere alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e in particolare dei giovani nel rispetto dei beni primari rappresentati dalla protezione dell'ambiente anche nel corso dello svolgimento di attività sportive federali;

F)

che il C.S.E.N.:

a) è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione n. 1224 del 15/05/2002;

b) è riconosciuto altresì dal Ministero degli Interni (D.M 559/C.3206.12000.A (101 del 29/02/1992; dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (iscr. N.77 - Registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale); dal MIUR (Decr. Prot. N. AOODPIT.595 del 15/07/2014);

G)

che il C.S.E.N., in accordo al "REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

H)

che il C.S.E.N.,

a) organizza e cura direttamente lo svolgimento di attività sportive nell'ambito della disciplina oggetto di Convenzione in nº20 regioni;
b) organizza almeno n° 25 gare/manifestazioni/eventi annui di livello nazionale;
c) cura lo svolgimento di corsi di formazione sul territorio;
d) possiede una comprovata ed adeguata struttura operativa a livello nazionale articolata sul territorio come dettagliatamente riportato nell'allegato sub 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

I)

che F.I.P.S.A.S e C.S.E.N. (di seguito: le Parti) condividono:

a) il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
b) la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
c) la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema C.O.N.I. e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo. 1 - Norme generali

1.1

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del C.O.N.I.. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo delle Discipline F.I.P.S.A.S" nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

a) per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici;
b) per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi;
c) per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;

d) per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali delle discipline sportive F.I.P.S.A.S, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3

Le parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.

Articolo 2 - Assicurazione e tutela sanitaria

2.1

Fermo restando l'applicazione a tutti gli atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della Convenzione fornendo reciproca comunicazione.

Articolo. 3 – Attività sportiva

3.1

Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola F.I.P.S.A.S che al solo C.S.E.N. senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva organizzata dalle Parti sarà regolamentata da accordo specifico tra le parti.

3.2

I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano"- per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla F.I.P.S.A.S.. Il C.S.E.N. può utilizzare i termini "Campionati Nazionali C.S.E.N." e "Rappresentativa Nazionale del C.S.E.N." .

3.3

Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

Articolo 4 - Omologazione campi di gara, attrezzi

4.1

Fermo restando l'osservanza dei criteri e standard di sicurezza previsti dalle norme di legge, tutte le gare/competizioni/eventi oggetto della presente Convenzione saranno svolte nel rispetto della normativa tecnica della F.I.P.S.A.S in impianti e luoghi idonei e con attrezzature omologate nel rispetto dei criteri di omologazione stabiliti dalla F.I.P.S.A.S.

Articolo. 5 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

5.1

La F.I.P.S.A.S riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport. Il C.S.E.N., qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la F.I.P.S.A.S e nel rispetto delle normative federali.

5.2

Nell'allegato sub 3 che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione sono previste le modalità di partecipazione (requisiti per la partecipazione, numero di posti riservati, e costi di iscrizione) dei tesserati del C.S.E.N. ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla F.I.P.S.A.S.

Articolo. 6 – Iniziative Culturali

6.1

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

6.2

Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo 7 – Reciprocità delle sanzioni e applicazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei propri tesserati

7.1

Le parti si impegnano a far rispettare ai propri tesserati, Società Sportive e Comitati Territoriali tutte le decisioni disciplinari che di volta in volta verranno rese note dal C.O.N.I. e dagli organi di giustizia sportivi. L'etica sportiva condivisa richiede il rispetto di provvedimenti di allontanamento da gare o da impianti degli atleti, dirigenti o tecnici, sospesi, squalificati o radiati per doping o altre violazioni disciplinari, anche provenienti da attività sportive diverse. Principali fonti di informazione di riferimento saranno il sito e le note informative ufficiali del C.O.N.I., nonché le sentenze degli organi di giustizia sportivi. Le parti si impegnano, inoltre, a condividere, tramite le rispettive segreterie, le sanzioni disciplinari che i rispettivi organi preposti avranno comminato ai propri tesserati.

Articolo. 8 – Programmi tecnici e calendari

8.1

Le Parti, in un'ottica di gestione sinergica delle rispettive attività, potranno decidere di armonizzare, per quanto possibile, i programmi tecnici e i calendari dell'attività sportiva.

8.2

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del C.O.N.I..

Articolo. 9 – Durata

9.1

La presente Convenzione scade al 31 dicembre 2020 e non è oggetto di tacita proroga.

9.2

Ciascuna delle parti ha comunque facoltà di revoca a mezzo lettera raccomandata da inviare entro il 30 settembre di ciascun anno successivo a quello di stipula.

9.3

Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

Articolo 10 - Deposito

10.1

Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della F.I.P.S.A.S e del C.S.E.N. per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 8 comma 2.

La presente Convenzione si compone di n° 6 pagine oltre n° 3 allegati per un totale di n° 11 pagine.

Roma, 18 ottobre 2017

Il Centro Sportivo Educativo Nazionale

Il Presidente
Prof. Francesco Proietti

La Federazione Italiana Pesca Sportiva
e Attività Subacquee

Il Presidente
Prof. Ugo Matteoli

ALLEGATO n° 1 – STRUTTURA OPERATIVA TECNICA DI LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE E PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' FORMATIVE

La F.I.P.S.A.S:

Sede Centrale: F.I.P.S.A.S – Viale Tiziano ,70, 00196 (RM)

Segreteria Generale
Area Organizzazione Sportiva

Struttura Territoriale:
I Presidenti dei Comitati regionali o delegati regionali

I Presidenti dei Comitati o Sezioni provinciali o delegati provinciali

IL C.S.E.N.:

Nello sviluppo dell'attività in tema di Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato nelle varie discipline su tutto il territorio nazionale, il C.S.E.N. si è dotato di una struttura operativa e tecnica di settore allocata presso la Sede Centrale dell'Ente, che attua le direttive emanate dalla Direzione Nazionale.
Tale struttura coordinata dal Responsabile Nazionale si avvale della collaborazione tecnica ed organizzativa dei Responsabili regionali e provinciali di settore insiti nei Comitati Territoriali dell'Ente.

ALLEGATO n° 2 – ATTIVITA' SPORTIVA E MODALITA' DOPPIO TESSERAMENTO

1) RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

La cooperazione tra la F.I.P.S.A.S e gli Enti di Promozione Sportiva è il mezzo per portare la Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato nella pratica quotidiana di persone di ogni fascia d'età, sesso e posizione sociale.

Al di là della formale sottoscrizione della presente Convenzione, la cooperazione F.I.P.S.A.S - C.S.E.N. si estrinseca in possibili attività legate ad affiliazioni societarie e tesseramento degli atleti, all'organizzazione sinergica delle manifestazioni, alle mutue possibilità di partecipazione alle manifestazioni di atleti, giudici, tecnici e dirigenti, nonché alla gestione degli impianti sportivi ed alla formazione culturale e tecnica di tutti gli attori del mondo sportivo.

I rapporti di collaborazione riguardano tutta l'attività di Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato in tutte le sue forme regolamentari oltre a qualsiasi altra attività che dovesse in futuro rientrare sotto il controllo della F.I.P.S.A.S.

2) TESSERAMENTO

La presente convenzione disciplina in particolare le modalità di doppio tesseramento degli atleti, onde permettere e agevolare quanto previsto in tema di partecipazione alle manifestazioni al capitolo "3) Attività Sportiva" del presente allegato sub 2 alla Convenzione. I tesserati presso il C.S.E.N. possono sottoscrivere regolare tesseramento F.I.P.S.A.S presso una società affiliata F.I.P.S.A.S.

3) ATTIVITA' SPORTIVA

3.1 La F.I.P.S.A.S è soggetto istituzionale designato all'organizzazione e al controllo delle manifestazioni competitive-agonistiche di Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato sul territorio italiano. Sono definite manifestazioni competitive-agonistiche quelle previste dalle Circolari Normative di volta in volta vigenti.

La partecipazione dei tesserati per il C.S.E.N. a tali manifestazioni è ammessa per mezzo del doppio tesseramento descritto al precedente articolo.

Tali atleti devono essere inseriti in classifica, ma non accedono a premi che contemplino elargizione di denaro o generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo.

3.2 Tutti i partecipanti alle manifestazioni competitive e agonistiche devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria previste e anno per anno vigenti e avere tessera di appartenenza a F.I.P.S.A.S e al C.S.E.N. in corso di validità al momento della competizione.

3.4 Il C.S.E.N. può organizzare i propri campionati nazionali e territoriali, riservati ai propri tesserati.

3.4.1 Nelle manifestazioni organizzate sotto l'egida di C.S.E.N., gli atleti che abbiano doppio tesseramento sia per F.I.P.S.A.S sia per C.S.E.N., gareggiano per C.S.E.N.. Nelle competizioni organizzate sotto l'egida della F.I.P.S.A.S, gli atleti che abbiano doppio tesseramento sia per F.I.P.S.A.S sia per C.S.E.N. organizzatore, gareggiano per la F.I.P.S.A.S.

3.5 L'elargizione di denaro o generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo legati ad una prestazione sportiva o ad una classifica sono elementi che qualificano l'agonismo e non la promozione sportiva.

Il C.S.E.N., anche attraverso le proprie società affiliate, ai fini di promuovere la partecipazione e non l'agonismo o prestazioni di rilievo agonistico, nel rispetto delle prerogative della F.I.P.S.A.S e conformemente al dettato della presente convenzione, può organizzare autonomamente manifestazioni di Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato che prevedano una classifica e dei premi purché tali premi per gli atleti (e per le società partecipanti) non contemplino nessuna forma di elargizione di denaro o generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo. I premi possono consistere in premi in natura e/o riconoscimenti protocollari (es. trofei, medaglie...) di controvalore economico complessivo limitato, nell'ordine massimo stimato di 100 euro per il/la primo/a atleta della classifica generale. Possono essere erogati premi di analoga natura e valore inferiore per alcune posizioni successive della classifica generale della gara, non si possono attribuire premi per categorie anagrafiche analoghe a quelle seniores master estrapolate dalla classifica generale. Solo in occasione dei campionati riservati ai propri tesserati, al C.S.E.N. è consentito erogare rimborsi spese alle proprie società affiliate e partecipanti.

3.6 Il C.S.E.N. o una società ad esso collegata può organizzare manifestazioni competitivo-agonistiche – valide per l'inserimento nelle graduatorie federali – esclusivamente cooperando con la F.I.P.S.A.S (o con società affiliate) oppure, autonomamente, affiliandosi alla F.I.P.S.A.S ed operando con l'ausilio della gestione tecnica della manifestazione da parte del Gruppo Giudici Gare della F.I.P.S.A.S, previo il rispetto dei regolamenti federali e l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti (affiliazione della società, pagamento della tassa di approvazione gara, eventuale omologazione del percorso o altri servizi richiesti o concordati).

3.7 I calendari – nazionale e territoriali – della F.I.P.S.A.S e del C.S.E.N. devono essere quanto più possibile armonici e non conflittuali. A tal fine la F.I.P.S.A.S comunica al C.S.E.N. il calendario dei propri campionati federali non appena esso venga stabilito e vi include, su richiesta, le date dei campionati nazionali del C.S.E.N.. Parimenti il C.S.E.N. comunica alla F.I.P.S.A.S il calendario dei propri campionati nazionali non appena esso venga stabilito e vi include, su richiesta, le date dei campionati federali.

3.7.1 I campionati individuali e societari del C.S.E.N. si svolgono in prova unica per le diverse specialità e non con formule che prevedano la sommatoria di molteplici appuntamenti.

ALLEGATO n° 3 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' FORMATIVE

FORMAZIONE DEI QUADRI TECNICI E DIRIGENZIALI

I corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i tecnici e i dirigenti che F.I.P.S.A.S organizza ai sensi dei Regolamenti Tecnici in vigore sono aperti ai componenti del C.S.E.N.. Parimenti, i corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i tecnici e i dirigenti che il C.S.E.N. organizza sono aperti ai componenti della F.I.P.S.A.S. Per tutti, l'ammissione è subordinata al possesso dei requisiti previsti da ciascun corso e l'attribuzione della qualifica di Tecnico è vincolata alla frequenza dei corsi ed al superamento dell'esame di verifica.

Le iniziative di aggiornamento tecnico organizzate dal C.S.E.N. sulle materie di pertinenza della F.I.P.S.A.S, possono attribuire crediti formativi per i tesserati del C.S.E.N. e della F.I.P.S.A.S, a seguito di specifica valutazione del Centro Studi della Federazione. Tali crediti formativi sono riconosciuti ai tesserati che intendano intraprendere il percorso formativo dei Tecnici e possono essere valutati ai fini dell'ammissione ai corsi per il conseguimento della qualifica di Tecnico.

FORMAZIONE DEI GIUDICI DI GARA

I corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i giudici di gara che F.I.P.S.A.S organizza ai sensi dei Regolamenti Tecnici in vigore sono aperti agli operatori del C.S.E.N.. Parimenti, i corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i giudici di gara che il C.S.E.N. organizza sono aperti agli operatori della F.I.P.S.A.S. La formazione degli operatori del C.S.E.N. è riconosciuta ed attestata sia ai fini dell'esercizio del ruolo di giudice nell'ambito dell'attività promozionale, sia in veste di giudice ausiliario in giurie composte da Giudici della F.I.P.S.A.S nelle rimanenti gare. Per poter essere riconosciuto Giudice Federale è necessario aver seguito l'iter formativo dei Giudici F.I.P.S.A.S ed essere tesserato F.I.P.S.A.S.

INIZIATIVE CULTURALI

Nell'ambito della promozione culturale, si possono attivare congiuntamente varie iniziative. Le principali aree di cooperazione possono essere riassunte in:

- promozione della lotta al doping;
- diffusione di testi e pubblicazioni;
- abbonamenti a riviste alle stesse condizioni previste per i propri tesserati;
- organizzazione di convegni e studi a livello nazionale o territoriale su specifiche tematiche del mondo dello sport.

Per ciascuna iniziativa vanno di volta in volta, con opportuno accordo, stabilite le modalità di intervento operativo.

SCUOLA

Compatibilmente con i programmi e i protocolli d'intesa C.O.N.I./MIUR, nell'ambito dei progetti di collaborazione con il mondo scolastico, si potranno attivare congiuntamente fra F.I.P.S.A.S e C.S.E.N. varie iniziative, tra le quali:

- progetti di formazione per gli insegnanti sulle discipline F.I.P.S.A.S e sul gioco sport;
- progetti di promozione leggera nelle scuole;

- utilizzo degli impianti sportivi scolastici;
- organizzazione delle fasi locali di Giochi Sportivi Studenteschi, dei Giochi della Gioventù e di altre manifestazioni scolastiche.

Roma, 18 ottobre 2017

Il Centro Sportivo Educativo Nazionale

Il Presidente
Prof. Francesco Proietti

La Federazione Italiana Pesca Sportiva
e Attività Subacquee

Il Presidente
Prof. Ugo Matteoli